



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

SINDACO

ORDINANZA N. 76 del 06-12-2023

**Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA PREVENZIONE
DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO VALIDE FINO AL 30
APRILE 2024**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 “Qualità dell’aria ambientale e per un’aria più pulita in Europa” – recepita dallo Stato Italiano con il D. lgs. n. 155 del 13.08.2010, evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell’aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l’Italia in quanto, nelle zone interessate dalla sentenza, sono stati superati in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per parametro PM10;
- nella Regione Veneto, il superamento si è verificato per il solo valore limite giornaliero e le zone interessate dalla procedura di infrazione sono: IT0508 “Agglomerato Venezia”, IT0509 “Agglomerato Treviso”, IT0510 “Agglomerato Padova”, IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “Agglomerato Verona”, IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”;
- pur non essendo il territorio comunale di Pederobba interessato dalla procedura di infrazione della Corte di Giustizia Europea, si rende comunque necessario porre in essere misure integrative alle misure previste dall’Accordo di Bacino Padano e dal P.R.T.R.A., condivise con le Regioni del Bacino Padano, finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria nel più breve tempo possibile;
- le azioni straordinarie sono state approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 02 marzo 2021 ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione”, tali misure riguardano in particolare i settori:
 - Agricoltura, ove sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca in quanto fonte di PM10 secondaria;

- Trasporti con interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM10 primario derivante dall'utilizzo di mezzi inquinanti;
- Energia con interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalle combustioni di biomasse;

CONSIDERATO che:

-le azioni straordinarie omogenee contenute nel suddetto pacchetto di misure per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;

-l'Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti:

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL'ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna Allerta	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero della concentrazione di PM10	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero della concentrazione di PM10	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite giornaliero della concentrazione di PM10	Colore Rosso

-le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo restano in vigore fino alla cessazione dei livelli di allerta con dati misurati e osservati ed i cittadini potranno visualizzare le informazioni relative ai livelli di allerta nel sito di ARPAV all'indirizzo: <http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettinoallertaPM10>;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Veneto con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016, ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale di tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali ed ha inoltre classificato i Comuni della Regione in zone in base alle diverse tipologie di inquinanti, al carico emissivo, alle caratteristiche meteo-climatiche e al grado di urbanizzazione del territorio;
- la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta regionale n. 1909 del 29.11.2016 ha approvato con l'allegato A "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto dell'inquinamento locale da PM10" che prevede l'attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM10;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 836 del 06.06.2017 è stato approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 è stata apportata una revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, in base alla quale il Comune di Pederobba risulta appartenere alla zona "IT0524" Zona Pedemontana;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 sono state date indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs 152/2006;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 29 novembre 2016 sono state individuate le prestazioni energetiche ed emissive dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa aventi una potenza termica inferiore a 35 kW al fine di dare attuazione alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 22 giugno 2021, viene previsto tra l'altro, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde;

RILEVATO come nel corso del Tavolo Tecnico Zonale del 28.09.2023 sono stati esaminati gli esiti della seduta del Comitato Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto (C.I.S) nonché relazionato da parte di ARPAV lo stato della qualità dell'aria;

CONSIDERATO che :

- il Comune di Pederobba ha una popolazione residente inferiore ai 10000 abitanti;
- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e successive modifiche e integrazioni è classificato in zona E;
- il monitoraggio dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto (ARPAV) sulla qualità dell'aria ha evidenziato nel particolato PM10 e PM 2,5 le maggiori criticità soprattutto durante la stagione invernale;

VISTI gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera, adottare le seguenti misure;

ORDINA

l'adozione, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 30 aprile 2024, delle seguenti misure finalizzate alla tutela e risanamento dell'atmosfera:

- 1) divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" in allerta verde e divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" in allerta arancio e rosso per il riscaldamento domestico in presenza di impianti per riscaldamento a gas metano, gpl o altri combustibili ammessi;
- 2) divieto delle combustioni all'aperto di residui vegetali agricoli e forestali con l'eccezione dei materiali vegetali soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria disposti con provvedimento dell'autorità preposta;
- 3) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell' all. X, parte II. Sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D. Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- 4) obbligo di limitare la temperatura ambientale all'interno degli edifici ai seguenti limiti:
 - a. 19°C+2°C di tolleranza negli edifici residenziali, direzionali, commerciali, sportivi, ricreativi, di culto e scolastici;
 - b. 17°C+2°C di tolleranza negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, fatte salve esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite;
 - c. in condizioni di allerta arancione e rossa relativamente al valore limite giornaliero (pari a μm^3) della concentrazione di PM10 è fatto obbligo di abbassamento di 1° C nelle abitazioni ed edifici pubblici;
- 5) divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato; tale disposizione è valida fino al 15 aprile 2024;

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici

DISPONE

-che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, e che alla stessa venga data massima pubblicità;

-che il presente provvedimento venga trasmesso:

- alla Provincia di Treviso
- alla Polizia Locale

➤ alla Stazione Carabinieri di Pederobba

Gli Organi di Vigilanza sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento che rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2024 e comunque fino a eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere rilevate da enti o organi sovraordinati;

Alle violazioni della presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche predisposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 che prevede il pagamento da € 25,00 ad € 500,00;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, Ricorso al TAR del Veneto ai sensi della Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199.

AVVERTE

- che Responsabile del presente procedimento è il geom. Irene Marciano, responsabile dell'ufficio "Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente";
- che gli atti del presente procedimento sono in visione previo appuntamento telefonico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

TURATO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa